

Gazzetta ufficiale C 317

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

25 settembre 2020

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

PARERI

Commissione europea

2020/C 317/01	Parere della Commissione, del 23 settembre 2020, relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Ringhals situata in Svezia	1
---------------	---	---

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 317/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9942 — Partners Group/Bridgepoint/Rovensa) ⁽¹⁾	3
2020/C 317/03	Avvio di procedura, (Caso M.9820 - Danfoss/Eaton Hydraulics) ⁽¹⁾	4
2020/C 317/04	Comunicazione della Commissione, Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021	5

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 317/05	Tassi di cambio dell'euro — 24 settembre 2020	20
---------------	---	----

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Corte dei conti

2020/C 317/06	Relazione speciale 19/2020, «Digitalizzazione dell'industria europea: iniziativa ambiziosa il cui successo dipende dal costante impegno dell'UE, delle amministrazioni e delle imprese»	21
---------------	---	----

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2020/C 317/07	Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9928 — QuattroR/HGM/Burgo), Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	22
2020/C 317/08	Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9962 — Mylan/Aspen's EU Thrombosis Business) ⁽¹⁾	24

ALTRI ATTI

Commissione europea

2020/C 317/09	Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	25
2020/C 317/10	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	31

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE EUROPEA

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2020

relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Ringhals situata in Svezia

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2020/C 317/01)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato ⁽¹⁾.

Il 7 aprile 2020 la Commissione europea ha ricevuto dal governo svedese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi ⁽²⁾ derivanti dalla disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Ringhals.

Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione l'8 maggio 2020 e trasmesse dalle autorità svedesi il 3 giugno 2020 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1. La distanza tra il sito Ringhals e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 50 km.
2. Durante le normali operazioni di disattivazione e smantellamento, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza ⁽³⁾.
3. I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati in situ in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Svezia.

I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di allontanamento (clearance) saranno liberati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali, al riutilizzo o al riciclaggio, nel rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

4. In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

⁽¹⁾ Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

⁽²⁾ Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell'11 ottobre 2010, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

⁽³⁾ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalle operazioni di disattivazione e smantellamento delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Ringhals situata in Svezia non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2020

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9942 — Partners Group/Bridgepoint/Rovensa)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 317/02)

Il 21 settembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9942. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Avvio di procedura
(Caso M.9820 - Danfoss/Eaton Hydraulics)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 317/03)

Il 21 settembre 2020 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.9820 - Danfoss/Eaton Hydraulics, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021

(2020/C 317/04)

Sommario

	PAGINA
Introduzione	6
1. Ambito di applicazione e definizioni	7
1.1. Ambito di applicazione	7
1.2. Misure di aiuto contemplate dalla presente disciplina	7
1.2.1. Aiuti per compensare l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica derivante dall'integrazione dei costi delle emissioni di gas serra in applicazione dell'EU ETS (generalmente denominati «costi indiretti delle emissioni»)	7
1.2.2. Aiuti connessi all'assegnazione transitoria facoltativa di quote a titolo gratuito ai fini dell'ammodernamento del settore dell'energia	7
1.3. Definizioni	8
2. Principi di valutazione comuni	9
3. Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato	10
3.1. Aiuti alle imprese in settori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi indiretti delle emissioni)	10
3.2. Aiuti connessi all'opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammodernamento della produzione di energia elettrica	12
4. Valutazione	14
5. Audit energetici e sistemi di gestione	14
6. Trasparenza	14
7. Relazioni e monitoraggio	15
8. Periodo di applicazione e revisione	16
Allegato I	17
Allegato II	18
Allegato III	19

INTRODUZIONE

1. Per evitare che gli aiuti di Stato falsino la concorrenza nel mercato interno e incidano sugli scambi tra gli Stati membri in maniera contraria all'interesse comune, l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») stabilisce il principio del divieto degli aiuti di Stato, a meno che essi non rientrino nelle categorie di eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato oppure che la Commissione non li dichiari compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato. Anche gli articoli 42 e 93, l'articolo 106, paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafi 2 e 4, del trattato precisano le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sono - o possono essere - considerati compatibili con il mercato interno.
2. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato la Commissione può ritenere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
3. La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS») al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. La direttiva 2003/87/CE è stata modificata nel 2018 ⁽²⁾ per migliorare ed estendere l'EU ETS al periodo 2021-2030.
4. L'11 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sul Green Deal europeo ⁽³⁾ in cui delinea le politiche da adottare per conseguire la neutralità climatica in Europa entro il 2050 e per affrontare altri problemi ambientali. Per realizzare il Green Deal europeo occorre ripensare le politiche per l'approvvigionamento di energia pulita in tutti i settori dell'economia quali industria, produzione e consumo, grandi infrastrutture, trasporti, prodotti alimentari e agricoltura, edilizia, tassazione e prestazioni sociali.
5. Fintanto che molti partner internazionali non condivideranno le stesse ambizioni dell'UE, esisterà il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sia perché la produzione può essere trasferita dall'Unione verso altri paesi con minori ambizioni di riduzione delle emissioni, sia perché i prodotti dell'Unione possono essere sostituiti da prodotti importati a maggiore intensità di carbonio. Se tale rischio si materializza, non vi sarà alcuna riduzione delle emissioni globali e saranno vanificati gli sforzi dell'Unione e del suo comparto industriale per conseguire gli obiettivi climatici globali dell'accordo di Parigi ⁽⁴⁾, adottato il 12 dicembre 2015 a seguito della 21^a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»).
6. L'obiettivo principale dei controlli in materia di aiuti di Stato nel contesto dell'attuazione dell'EU ETS consiste nel far sì che gli effetti positivi degli aiuti superino quelli negativi in termini di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Gli aiuti di Stato devono essere necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali dell'EU ETS (necessità degli aiuti) e devono limitarsi al minimo necessario per ottenere il livello di tutela ambientale desiderato (proporzionalità dell'aiuto) senza dare luogo a distorsioni indebite della concorrenza e degli scambi nel mercato interno.
7. Nei presenti orientamenti la Commissione stabilisce le condizioni alle quali le misure di aiuto nel contesto dell'EU ETS possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. In seguito al riesame e all'eventuale revisione di tutti gli strumenti della politica in materia di clima (in particolare della direttiva 2003/87/CE) per conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 che rispecchino il piano degli obiettivi climatici e all'iniziativa per la creazione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, la Commissione verificherà la necessità di una revisione o un adeguamento dei presenti orientamenti per garantire che siano coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e vi contribuiscano, nel rispetto della parità di condizioni ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final.

⁽⁴⁾ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽⁵⁾ Cfr. le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 12 dicembre 2019.

8. I presenti orientamenti tengono conto anche delle specificità delle piccole e medie imprese (PMI) europee, in linea con la strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale ⁽⁶⁾.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.1. Ambito di applicazione

9. I principi enunciati nei presenti orientamenti si applicano unicamente alle misure di aiuto specifiche di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE.
10. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁷⁾.
11. Nel valutare un aiuto a favore di un'impresa nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione tiene conto dell'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato ⁽⁸⁾. In pratica, valuta l'effetto cumulativo di entrambe le misure di aiuto e può sospendere il pagamento del nuovo aiuto fino all'esecuzione dell'ordine di recupero pendente.

1.2. Misure di aiuto contemplate dalla presente disciplina

1.2.1. Aiuti per compensare l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica derivante dall'integrazione dei costi delle emissioni di gas serra in applicazione dell'EU ETS (generalmente denominati «costi indiretti delle emissioni»)

12. Ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato e, in particolare, non causino indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

1.2.2. Aiuti connessi all'assegnazione transitoria facoltativa di quote a titolo gratuito ai fini dell'ammodernamento del settore dell'energia

13. A norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri che soddisfano determinate condizioni relative al livello del PIL pro capite rispetto alla media dell'Unione hanno la possibilità di derogare al principio enunciato all'articolo 10 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva, secondo cui non sono assegnate quote a titolo gratuito per la produzione di energia elettrica. Tali Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione, diversificazione e trasformazione sostenibile del settore energetico.
14. Come già stabilito in una serie di decisioni della Commissione ⁽⁹⁾, la concessione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio comporta un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, in quanto gli Stati membri rinunciano a determinate entrate concedendo le quote gratuitamente e accordano un vantaggio selettivo ai produttori di energia elettrica. Tali produttori possono essere in concorrenza con i produttori di energia di altri Stati membri, il che può di conseguenza falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi nel mercato interno.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale, COM(2020) 103 final.

⁽⁷⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽⁸⁾ Cfr. a questo proposito le cause riunite T-244/93 e T-486/93, *TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione*, ECLI:EU:T:1995:160 e la comunicazione della Commissione - Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4).

⁽⁹⁾ Cfr. ad esempio, decisione della Commissione SA.34385 — Bulgaria — Assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito in linea con l'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE in cambio di investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica e in infrastrutture energetiche (GU C 63 del 20.2.2015, pag. 1); decisione della Commissione SA.34674 — Polonia — Quote a titolo gratuito ai produttori di energia elettrica a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE (GU C 24 del 23.1.2015, pag. 1).

1.3. Definizioni

15. Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:

- (1) per «aiuto» si intende qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- (2) per «periodo di concessione dell'aiuto» si intende uno o più anni compresi nel periodo 2021-2030. Se uno Stato membro intende concedere aiuti per un periodo più breve, deve prendere come riferimento l'esercizio sociale dei beneficiari e concedere gli aiuti su base annua;
- (3) per «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» si intende uno scenario caratterizzato dall'incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra nel quale le imprese spostano la produzione al di fuori dell'Unione perché non possono trasferire l'aumento dei costi provocato dall'EU ETS alla propria clientela senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato;
- (4) per «intensità massima di aiuto» si intende l'importo totale dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili;
- (5) per «autogenerazione» si intende la produzione di energia elettrica da parte di un impianto che non costituisce un «impianto di produzione di elettricità» ai sensi dell'articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE;
- (6) per «beneficiario» si intende un'impresa che riceve un aiuto;
- (7) per «quote di emissione dell'Unione europea (quote UE)» si intende un diritto trasferibile di emettere una tonnellata di equivalente CO₂ per un periodo determinato;
- (8) per «valore aggiunto lordo (VAL)» si intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi;
- (9) per «prezzo a termine delle quote UE», in EUR, si intende la media semplice dei prezzi giornalieri a un anno di una quota UE (prezzi di conclusione dell'offerta) per il dicembre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto, osservati in una determinata borsa di diritti di emissione di carbonio dell'UE, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno per il quale è concesso l'aiuto ⁽¹⁰⁾;
- (10) per «fattore di emissione di CO₂», in tCO₂/MWh, si intende la media ponderata dell'intensità di CO₂ dell'energia elettrica prodotta da combustibili fossili in aree geografiche diverse. La ponderazione rispecchia il mix di produzione dei combustibili fossili in una determinata area geografica. Il fattore di CO₂ si ottiene dividendo i dati sulle emissioni di CO₂ equivalenti prodotte dall'industria dell'energia per la produzione lorda di elettricità proveniente da combustibili fossili in TWh. Ai fini dei presenti orientamenti ⁽¹¹⁾, le aree sono definite come zone geografiche a) che consistono in sottomercati collegati mediante borse dell'energia elettrica, o b) nelle quali non esistono congestioni dichiarate e, in entrambi i casi, nelle quali i prezzi sul mercato orario «*day-ahead*» dell'energia delle zone presentano una divergenza di prezzo in EUR (sulla base dei tassi di cambio giornalieri della BCE) non superiore all'1 % per un numero significativo delle ore in un anno. Tale differenziazione regionale rispecchia la rilevanza degli impianti alimentati da fonti fossili nel prezzo finale all'ingrosso e il loro ruolo come centrali marginali per ordine di merito. Il semplice fatto che l'energia elettrica sia oggetto di scambi commerciali tra due Stati membri non significa automaticamente che essi costituiscono una regione sovranazionale. In assenza di dati pertinenti a livello subnazionale, le zone geografiche comprendono l'intero territorio di uno o più Stati membri. Su tale base, possono essere identificate le seguenti aree geografiche: adriatica (Croazia e Slovenia), nordica (Svezia e Finlandia), baltica (Lituania, Lettonia ed Estonia), Europa centro-occidentale (Austria, Germania e Lussemburgo), iberica (Portogallo e Spagna), Repubblica ceca e Slovacchia (Repubblica ceca e Slovacchia) e tutti gli altri Stati membri, separatamente. I corrispondenti fattori di CO₂ massimi per regione, che si applicano come massimali quando lo Stato membro notificante non ha stabilito una valutazione del fattore di CO₂ basato sul mercato in conformità al punto (11), sono elencati nell'allegato III. Al fine di garantire la parità di trattamento delle fonti di energia elettrica e di evitare eventuali abusi, si applica lo stesso fattore di emissione di CO₂ a tutte le fonti di approvvigionamento elettrico (autogenerazione, contratti di fornitura di energia elettrica o rete di distribuzione) e a tutti i beneficiari dello Stato membro interessato;

⁽¹⁰⁾ Ad esempio, per gli aiuti concessi per il 2023, è la media semplice dei prezzi di conclusione dell'offerta di una quota di emissione dell'UE del dicembre 2023, osservati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 in una data borsa di diritti di emissione di carbonio dell'UE.

⁽¹¹⁾ I presenti orientamenti non sono strumenti legislativi e non devono pertanto essere integrati nell'accordo SEE dal Comitato misto SEE. L'Autorità di vigilanza EFTA è responsabile della definizione delle norme applicabili agli Stati EFTA, compresa la metodologia per la fissazione dei fattori di CO₂.

- (11) «fattore di emissione di CO₂ basato sul mercato», in tCO₂/MWh. Gli Stati membri che intendono concedere una compensazione dei costi indiretti possono, nell'ambito della notifica del regime pertinente, chiedere che il fattore di emissione di CO₂ applicabile sia stabilito sulla base di uno studio del tenore di CO₂ della tecnologia che definisce il prezzo marginale effettivo sul mercato dell'energia elettrica. La notifica di un fattore di emissione di CO₂ basato sul mercato deve dimostrare l'adeguatezza del fattore di emissione di CO₂ basato sul mercato adottato, sulla base di un modello del sistema elettrico che simula la formazione dei prezzi e dei dati osservati relativi alla tecnologia che definisce il prezzo marginale per l'intero anno t-1 (comprese le ore in cui le importazioni hanno definito il margine). Tale relazione deve essere presentata all'autorità nazionale di regolamentazione per approvazione e trasmessa alla Commissione contestualmente alla notifica della misura di aiuto di Stato a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La Commissione valuta l'adeguatezza dello studio e il fattore di emissione di CO₂ basato sul mercato che ne risulta nell'ambito della sua analisi di compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e dei presenti orientamenti;
- (12) per «produzione effettiva», in tonnellate all'anno, si intende la produzione effettiva dell'impianto nell'anno t, determinata ex post nell'anno t+1;
- (13) per «consumo effettivo di energia elettrica», in MWh, si intende il consumo effettivo di energia elettrica dell'impianto (compreso il consumo di energia elettrica per la fabbricazione di prodotti oggetto di subfornitura ammissibili agli aiuti) nell'anno t, determinato ex post nell'anno t+1;
- (14) per «parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica», in MWh/t di produzione e definito a livello Prodcom 8 ⁽¹²⁾, si intende il consumo di energia elettrica specifico del prodotto per tonnellata di produzione realizzata con i metodi di produzione più efficienti sotto il profilo dell'energia elettrica per il prodotto considerato. L'aggiornamento del parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica deve essere conforme all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Per i prodotti che rientrano nei settori ammissibili rispetto ai quali l'intercambiabilità combustibile/energia elettrica è stata stabilita nella sezione 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ⁽¹³⁾, i parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica sono determinati all'interno degli stessi limiti di sistema, tenendo conto, ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto, della sola parte di energia elettrica. I parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica corrispondenti ai prodotti oggetto dei settori ammissibili sono elencati nell'allegato II dei presenti orientamenti;
- (15) per «parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica» si intende il [...] % del consumo effettivo di energia elettrica, determinato mediante decisione della Commissione insieme ai parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica. Tale parametro corrisponde allo sforzo medio di riduzione imposto dall'applicazione dei parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica (parametro di riferimento del consumo di energia elettrica/consumo ex ante di energia elettrica) ed è applicato a tutti i prodotti oggetto di settori ammissibili ma per i quali non è definito un parametro di riferimento specifico per l'efficienza del consumo di energia elettrica.

2. PRINCIPI DI VALUTAZIONE COMUNI

16. Per stabilire se una misura di aiuto notificata possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno, la Commissione ne analizza in genere la struttura per accertarsi che l'impatto positivo generato nel conseguire un obiettivo di interesse comune superi i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.
17. La comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'8 maggio 2012 ⁽¹⁴⁾ proponeva di individuare e definire principi comuni applicabili alla valutazione della compatibilità di tutte le misure di aiuto da parte della Commissione. La Commissione riterrà pertanto che una misura di aiuto è compatibile con il trattato soltanto se soddisfa ciascuno dei seguenti criteri: deve contribuire a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato; deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a una criticità del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione; deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune; deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate, spingendole a intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto

⁽¹²⁾ L'elenco Prodcom è un elenco europeo di prodotti delle industrie estrattive e manifatturiere: https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CLASSIFIC&StrLanguageCode=EN&IntFamilyCode=&TxtSearch=-prodcom&IntCurrentPage=1

⁽¹³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

⁽¹⁴⁾ COM (2012)209 final.

in modo limitato, con diverse modalità o altrove; l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo necessario; gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati; gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.

18. Le sezioni 3.1 e 3.2 precisano come tali criteri generali si traducano in specifici requisiti di compatibilità che devono risultare soddisfatti ai fini delle misure di aiuto di cui ai presenti orientamenti.

3. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO

3.1. **Aiuti alle imprese in settori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi indiretti delle emissioni)**

19. Gli aiuti per i costi indiretti delle emissioni sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti.
20. L'obiettivo di questo tipo di aiuto è quello di prevenire rischi significativi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare a causa del trasferimento dei costi delle quote UE sui prezzi dell'energia elettrica sostenuti dal beneficiario, se i suoi concorrenti di paesi terzi non devono tenere conto di costi simili nel definire il prezzo dell'energia elettrica e il beneficiario non è in grado di trasferire tali costi sui prezzi dei prodotti senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato. Se si affronta il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio aiutando i beneficiari a ridurre l'esposizione a tale rischio, si persegue un obiettivo ambientale, in quanto gli aiuti mirano a evitare un incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra a causa del trasferimento della produzione al di fuori dell'Unione, in assenza di un accordo internazionale vincolante in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.
21. Per limitare il rischio di distorsione della concorrenza nel mercato interno, l'aiuto deve essere circoscritto ai settori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in conseguenza dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che esista un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio soltanto se il beneficiario dell'aiuto opera in uno dei settori elencati nell'allegato I.
22. Se gli Stati membri decidono di concedere l'aiuto soltanto ad alcuni dei settori elencati nell'allegato I, la scelta dei settori deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti.
23. All'interno del settore ammissibile gli Stati membri devono garantire che i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e che gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore, se essi si trovano in una situazione di fatto simile.
24. Ai fini della compensazione dei costi indiretti del sistema ETS, gli aiuti di Stato sono considerati uno strumento adeguato indipendentemente dalla forma in cui sono concessi. In questo contesto, la compensazione sotto forma di sovvenzione diretta è considerata uno strumento adeguato.
25. Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno soltanto se comportano un effetto di incentivazione. Per comportare un effetto di incentivazione ed evitare effettivamente la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, gli aiuti devono essere richiesti e versati al beneficiario nell'anno in cui i costi vengono sostenuti o nell'anno successivo.
26. Se l'aiuto è versato nell'anno in cui i costi sono sostenuti, deve essere previsto un meccanismo di adeguamento dei pagamenti ex post per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1° luglio dell'anno successivo.

27. L'aiuto risulta proporzionato ed esercita sulla concorrenza e sugli scambi un effetto negativo sufficientemente limitato se non supera il 75 % dei costi indiretti sostenuti per le emissioni. Il parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica garantisce che il sostegno ai processi produttivi inefficienti rimanga limitato e mantenga gli incentivi per la diffusione delle tecnologie più efficienti sotto il profilo energetico.
28. L'importo massimo di aiuto erogabile a un impianto che fabbrica i prodotti appartenenti ai settori di cui all'allegato I deve essere calcolato in base alla seguente formula:
- (a) se i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato II sono applicabili ai prodotti fabbricati dal beneficiario, l'importo massimo dell'aiuto erogabile a un impianto per i costi sostenuti nell'anno t è uguale a:

$$A_{max_t} = A_i \times C_t \times P_{t-1} \times E \times AO_t$$

dove A_i è l'intensità dell'aiuto, espressa in forma frazionaria (es. 0,75), C_t è il fattore di emissione di CO₂ o il fattore di emissione di CO₂ basato sul mercato applicabile (tCO₂/MWh) (nell'anno t), P_{t-1} è il prezzo a termine delle quote UE nell'anno $t-1$ (EUR/tCO₂), E è il parametro applicabile di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica specifico del prodotto di cui all'allegato II e AO_t è la produzione effettiva nell'anno t . Tali concetti vengono definiti nella sezione 1.3.

- (b) Se i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato II non sono applicabili ai prodotti fabbricati dal beneficiario, l'importo massimo dell'aiuto erogabile a un impianto per i costi sostenuti nell'anno t è uguale a:

$$A_{max_t} = A_i \times C_t \times P_{t-1} \times EF \times AEC_t$$

dove A_i è l'intensità dell'aiuto, espressa in forma frazionaria (es. 0,75), C_t è il fattore applicabile di emissione di CO₂ (tCO₂/MWh) (nell'anno t), P_{t-1} è il prezzo a termine delle quote UE nell'anno $t-1$ (EUR/tCO₂), EF è il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica, definito all'allegato II e AEC_t è il consumo effettivo di energia elettrica (in MWh) nell'anno t . Tali concetti vengono definiti nella sezione 1.3.

29. Se un impianto fabbrica prodotti ai quali è applicabile un parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato II e prodotti ai quali è applicabile il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica, il consumo di energia elettrica per ciascun prodotto deve essere ripartito in base ai rispettivi quantitativi di produzione di ciascun prodotto.
30. Se un impianto fabbrica sia prodotti che risultano ammissibili agli aiuti (che rientrano cioè nei settori elencati nell'allegato I) che prodotti che non lo sono, l'importo massimo dell'aiuto sarà calcolato soltanto per i prodotti ammissibili.
31. Considerato che per alcuni settori l'intensità dell'aiuto del 75 % potrebbe non essere sufficiente a garantire una protezione adeguata contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, gli Stati membri possono, se necessario, limitare l'importo dei costi indiretti a livello dell'impresa all'1,5 % del valore aggiunto lordo dell'impresa interessata nell'anno t . Il valore aggiunto lordo dell'impresa deve essere calcolato sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi (che non comprendono i costi del personale), meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, esso può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. Sono esclusi dal valore aggiunto i proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari in contabilità aziendale. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l'ammortamento) non sono defalcate ⁽¹⁵⁾.
32. Se gli Stati membri decidono di limitare l'importo dei costi indiretti da pagare a livello dell'impresa all'1,5 % del valore aggiunto lordo, tale limitazione si applica a tutte le imprese ammissibili del settore in questione. Se gli Stati membri decidono di applicare la limitazione dell'1,5 % del valore aggiunto lordo soltanto ad alcuni dei settori elencati nell'allegato I, la scelta dei settori deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti.
33. Gli aiuti sono cumulabili:
- (a) con altri aiuti di Stato in relazione ai diversi costi ammissibili individuabili,

⁽¹⁵⁾ Codice 12 15 0 nel contesto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).

(b) con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, e con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base alla presente sezione.

34. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso o i tassi di finanziamento massimo o massimi di cui alla normativa applicabile dell'Unione.
35. Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in un'intensità dell'aiuto superiore a quella stabilita in questa sezione.
36. La durata dei regimi di aiuto nell'ambito dei quali viene concesso l'aiuto non deve superare la durata di validità dei presenti orientamenti (2021-2030).

3.2. Aiuti connessi all'opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammodernamento della produzione di energia elettrica

37. Gli aiuti di Stato connessi all'opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammodernamento della produzione di energia elettrica a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE saranno considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché siano rispettate tutte le condizioni elencate di seguito.
38. L'obiettivo dell'aiuto deve essere l'ammodernamento, la diversificazione e la trasformazione sostenibile del settore energetico. Gli investimenti finanziati devono essere compatibili con la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, il Green Deal europeo e gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi.
39. Qualora un investimento generi una capacità supplementare di produzione di energia elettrica, il gestore interessato deve altresì dimostrare che egli stesso o un altro gestore associato abbiano ritirato dal servizio una capacità quantitativamente corrispondente di produzione di energia elettrica a più alta intensità di emissioni entro la messa in funzione della capacità supplementare.
40. Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno soltanto se comportano un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l'aiuto stimola il beneficiario a modificare il proprio comportamento, cosa che non succederebbe in assenza di aiuto. Gli aiuti non devono essere destinati a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica.
41. Quando riceve una domanda di aiuto, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare che l'aiuto produca l'effetto di incentivazione richiesto.
42. Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di quote assegnate agli operatori solo se si dimostra che è stato effettuato un investimento selezionato conformemente alle norme di una procedura di gara competitiva.
43. Per i progetti che comportano un investimento totale superiore a 12,5 milioni di EUR, gli aiuti possono essere concessi solo sulla base di una procedura di gara competitiva, da effettuarsi in una o più fasi tra il 2021 e il 2030. Tale procedura di gara competitiva:
- (a) è conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e sana gestione finanziaria;
 - (b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite, come le tecnologie per le energie rinnovabili, o alla modernizzazione del settore della produzione di energia, come il teleriscaldamento efficiente e sostenibile, e del settore della trasmissione e della distribuzione;

- (c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati unicamente progetti che:
- (i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO₂ tenuto conto della dimensione del progetto;
 - (ii) abbiano carattere complementare, rispondano chiaramente a esigenze di sostituzione e modernizzazione e non rispondano a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;
 - (iii) offrano il miglior rapporto qualità-prezzo e
 - (iv) non favoriscano né migliorino la sostenibilità finanziaria di una produzione di energia elettrica ad altissima intensità di emissioni, né aumentino la dipendenza dai combustibili fossili ad alta intensità di emissioni.
44. Per i progetti che comportano un investimento totale inferiore a 12,5 milioni di EUR, gli aiuti possono essere concessi senza una procedura di gara competitiva. In tale caso, la selezione dei progetti deve basarsi su criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale procedura di selezione devono essere pubblicati in modo che le parti interessate possano esprimere eventuali osservazioni. Qualora più investimenti siano effettuati nello stesso impianto, gli investimenti devono essere valutati nel loro insieme per stabilire se abbiano superato la soglia di 12,5 milioni di EUR, a meno che tali investimenti non siano sostenibili sotto il profilo tecnico o finanziario in modo indipendente.
45. La Commissione considererà proporzionati gli aiuti se l'intensità dell'aiuto non supera il 70 % dei costi pertinenti dell'investimento. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione in termini di valore. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere calcolati in base al loro valore attuale netto totale al momento del pagamento della prima rata, utilizzando il pertinente tasso di riferimento della Commissione per l'attualizzazione del valore nel tempo. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario.
46. Gli aiuti non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, in particolare se gli aiuti sono concentrati su un numero limitato di beneficiari e se sono in grado di rafforzare la posizione dei beneficiari sul mercato (a livello di gruppo).
47. Gli aiuti sono cumulabili:
- a) con altri aiuti di Stato in relazione ai diversi costi ammissibili individuabili,
 - b) con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, e con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base alla presente sezione.
48. Gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuti o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti nella presente sezione. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso o i tassi di finanziamento massimo o massimi di cui alla normativa applicabile dell'Unione.
49. Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in un'intensità dell'aiuto superiore a quella stabilita in questa sezione.
50. La durata dei regimi di aiuto nell'ambito dei quali viene concesso l'aiuto non deve superare la durata di validità dei presenti orientamenti (2021-2030).

4. VALUTAZIONE

51. A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza, la Commissione può esigere che taluni regimi di aiuto siano soggetti a una valutazione ex post. Sarà necessario realizzare valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni è particolarmente elevato, ovvero che potrebbero provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.
52. Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri e sui piccoli progetti di aiuto, la valutazione è necessaria solo per i regimi di aiuto nazionali e i regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune fornita dalla Commissione. Tale metodologia deve essere resa pubblica. Assieme al regime di aiuto, lo Stato membro deve notificare un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione.
53. La valutazione deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento della misura di aiuto e in ogni caso alla scadenza del regime. L'ambito di applicazione e le norme/disposizioni per ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. Qualsiasi successiva misura che presenti un obiettivo analogo deve tener conto dei risultati della valutazione.

5. AUDIT ENERGETICI E SISTEMI DI GESTIONE

54. Per gli aiuti che rientrano nella sezione 3.1, gli Stati membri si impegnano a verificare che il beneficiario rispetti l'obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, o come audit energetico indipendente o nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia certificato o di un sistema di gestione ambientale certificato, ad esempio il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS) ⁽¹⁷⁾.
55. Gli Stati membri si impegnano inoltre a verificare che i beneficiari cui incombe l'obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE:
 - (a) attuino le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi i 3 anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato; oppure, in alternativa:
 - (b) riducano l'impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica, in modo da coprire almeno il 30 % del loro fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio; oppure, in alternativa:
 - (c) investano una quota significativa, pari ad almeno il 50 % dell'importo dell'aiuto, in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto e ben al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema UE di scambio delle quote di emissione.

6. TRASPARENZA

56. Gli Stati membri devono garantire la pubblicazione nella piattaforma della Commissione «Transparency Award Module» ⁽¹⁸⁾ o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni:
 - a) il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;
 - b) il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en>

- c) il nome e l'identificativo di ciascun beneficiario, ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l'accordo della Commissione conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato ⁽¹⁹⁾;
- d) lo strumento di aiuto ⁽²⁰⁾, l'elemento di aiuto e, in caso di differenza, l'importo nominale dell'aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale ⁽²¹⁾ concessi a ciascun beneficiario;
- e) la data di concessione ⁽²²⁾ e la data di pubblicazione;
- f) il tipo di impresa (piccola o media impresa o impresa di grandi dimensioni);
- g) la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II o inferiore);
- h) il principale settore economico in cui il beneficiario opera (a livello di gruppo NACE);
- i) l'obiettivo dell'aiuto.

57. Tale obbligo si applica alle misure di aiuto individuali di importo superiore a 500 000 EUR.

58. Queste informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata presa la decisione di concedere l'aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni e devono essere accessibili al pubblico senza restrizioni ⁽²³⁾.

7. RELAZIONI E MONITORAGGIO

59. In conformità del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽²⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽²⁵⁾, gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione.

60. Oltre a quanto prescritto dai suddetti regolamenti, gli Stati membri devono includere nelle loro relazioni annuali le seguenti informazioni utilizzando il formulario standard fornito dalla Commissione:

- (a) il nome di ciascun beneficiario e gli impianti sovvenzionati di sua proprietà,
- (b) il settore o i settori in cui opera ciascun beneficiario (utilizzando il codice NACE-4);
- (c) l'anno per il quale è concesso l'aiuto e l'anno in cui l'aiuto è erogato;
- (d) la produzione effettiva per ogni impianto sovvenzionato del settore pertinente;
- (e) il consumo effettivo di energia elettrica di ciascun impianto sovvenzionato (se eventuali aiuti sono concessi utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica);
- (f) il prezzo a termine delle quote UE utilizzato per calcolare l'importo dell'aiuto per beneficiario;
- (g) l'intensità dell'aiuto;
- (h) il fattore nazionale di emissione di CO₂.

61. Gli Stati membri devono garantire la conservazione della documentazione dettagliata relativa a tutte le misure concernenti la concessione di un aiuto. Tale documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni concernenti, se del caso, i costi ammissibili e l'intensità massima di aiuto consentita siano state rispettate. Tale documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto ed essere trasmessa alla Commissione su sua richiesta.

⁽¹⁹⁾ C(2003) 4582 (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

⁽²⁰⁾ Sovvenzione/contributo in conto interessi; prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile; garanzia; agevolazione fiscale o esenzione fiscale; finanziamento del rischio; altro (specificare). Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, precisare l'importo dell'aiuto per ogni strumento.

⁽²¹⁾ Equivalente sovvenzione lordo. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario.

⁽²²⁾ Data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti.

⁽²³⁾ Queste informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione. In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere disponibili in un formato che consente la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

⁽²⁴⁾ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.

⁽²⁵⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

62. Per ogni anno in cui la dotazione dei regimi di aiuto di cui alla sezione 3.1 è superiore al 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote, lo Stato membro interessato pubblica una relazione in cui espone i motivi che giustificano il superamento di tale percentuale, conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. La relazione comprende informazioni pertinenti sui prezzi dell'elettricità per i grandi consumatori industriali che beneficiano di tale regime, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate. La relazione contiene inoltre informazioni indicanti se sono state tenute in debita considerazione altre misure volte a ridurre in modo sostenibile i costi indiretti del carbonio a medio e lungo termine.
63. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che beneficiano degli aiuti di cui alla sezione 3.2 di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati, che comprenda il rapporto tra quote assegnate a titolo gratuito e spese sostenute per gli investimenti e i tipi di investimenti finanziati.

8. PERIODO DI APPLICAZIONE E REVISIONE

64. Dal 1° gennaio 2021 i presenti orientamenti sostituiscono gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012, pubblicati il 5 giugno 2012 ⁽²⁶⁾.
65. La Commissione applicherà i principi stabiliti nei presenti orientamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.
66. La Commissione applicherà i principi stabiliti nei presenti orientamenti a tutte le misure di aiuti notificate sulle quali è chiamata a decidere dal 1° gennaio 2021, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della sua pubblicazione. Gli aiuti illegali saranno valutati alla luce delle norme in vigore alla data in cui l'aiuto è stato concesso, in conformità della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ⁽²⁷⁾.
67. Nel 2025 la Commissione adeguerà i presenti orientamenti per aggiornare i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica, le aree geografiche e i fattori di emissione di CO₂. Nel 2025 la Commissione valuterà inoltre se siano disponibili dati supplementari che consentano di migliorare la metodologia utilizzata per calcolare i fattori di emissione di CO₂ di cui all'allegato III, ossia per tenere conto del ruolo sempre più importante, a livello di fissazione dei prezzi, delle tecnologie climaticamente neutre nei mercati dell'energia elettrica dell'Unione e delle conclusioni delle valutazioni comunicate alla Commissione a norma del punto 15(11) di cui sopra. Di conseguenza è possibile che gli Stati membri debbano adattare i rispettivi regimi al fine di allinearli alle modifiche apportate agli orientamenti.
68. La Commissione può decidere di rivedere o adeguare i presenti orientamenti in qualsiasi momento se ciò risultasse necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tenere conto di altre politiche dell'UE, di impegni internazionali o di sviluppi sostanziali del mercato. È possibile che gli Stati membri debbano adattare i rispettivi regimi al fine di allinearli alle modifiche apportate agli orientamenti.

⁽²⁶⁾ GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4.

⁽²⁷⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

ALLEGATO I

Settori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti delle emissioni

	Codice NACE	Descrizione
1.	14.11	Confezione di vestiario in pelle
2.	24.42	Produzione di alluminio
3.	20.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
4.	24.43	Produzione di zinco, piombo e stagno
5.	17.11	Fabbricazione di pasta-carta
6.	17.12	Fabbricazione di carta e di cartone
7.	24.10	Siderurgia
8.	19.20	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
9.	24.44	Produzione di rame
10.	24.45	Produzione di altri metalli non ferrosi
11.		I seguenti sottosettori del settore della plastica (20.16):
	20.16.40.15	Polietilene in forme primarie
12.		Tutte le categorie di prodotti del settore della fusione della ghisa (24.51)
13.		I seguenti sottosettori del settore della fibra di vetro (23.14):
	23.14.12.10 23.14.12.30	Feltri (mats) in fibra di vetro Veli in fibra di vetro
14.		I seguenti sottosettori del settore dei gas tecnici (20.11):
	20.11.11.50 20.11.12.90	Idrogeno Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

ALLEGATO II

**Parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per i prodotti
corrispondenti ai codici NACE di cui all'allegato I**

—

ALLEGATO III

Fattori di emissione di CO₂ massimi per regione nelle diverse zone geografiche (tCO₂/MWh)

Zone		Fattore applicabile di emissione di CO ₂
Area geografica adriatica	Croazia, Slovenia	[...]
Area geografica iberica	Spagna, Portogallo	[...]
Area geografica baltica	Lituania, Lettonia, Estonia	[...]
Europa centro-occidentale	Austria, Germania, Lussemburgo	[...]
Area geografica nordica	Svezia, Finlandia.	[...]
Repubblica ceca e Slovacchia	Repubblica ceca, Slovacchia	[...]
Belgio		[...]
Bulgaria		[...]
Danimarca		[...]
Irlanda		[...]
Grecia		[...]
Francia		[...]
Italia		[...]
Cipro		[...]
Ungheria		[...]
Malta		[...]
Paesi Bassi		[...]
Polonia		[...]
Romania		[...]

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

24 settembre 2020

(2020/C 317/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1645	CAD	dollari canadesi	1,5600
JPY	yen giapponesi	122,73	HKD	dollari di Hong Kong	9,0250
DKK	corone danesi	7,4425	NZD	dollari neozelandesi	1,7847
GBP	sterline inglesi	0,91228	SGD	dollari di Singapore	1,6029
SEK	corone svedesi	10,5793	KRW	won sudcoreani	1 367,55
CHF	franchi svizzeri	1,0772	ZAR	rand sudafricani	19,8675
ISK	corone islandesi	161,80	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9527
NOK	corone norvegesi	11,1023	HRK	kuna croata	7,5530
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 339,41
CZK	corone ceche	27,015	MYR	ringgit malese	4,8542
HUF	fiorini ungheresi	364,45	PHP	peso filippino	56,547
PLN	zloty polacchi	4,5293	RUB	rublo russo	89,8713
RON	leu rumeni	4,8755	THB	baht thailandese	36,821
TRY	lire turche	8,8851	BRL	real brasiliano	6,4935
AUD	dollari australiani	1,6539	MXN	peso messicano	26,1062
			INR	rupia indiana	86,1145

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale 19/2020

«Digitalizzazione dell'industria europea: iniziativa ambiziosa il cui successo dipende dal costante impegno dell'UE, delle amministrazioni e delle imprese»

(2020/C 317/06)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 19/2020, dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea: iniziativa ambiziosa il cui successo dipende dal costante impegno dell'UE, delle amministrazioni e delle imprese».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu>.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9928 — QuattroR/HGM/Burgo)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 317/07)

1. In data 17 settembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- QuattroR SGR S.p.A. («**QuattroR**», Italia),
- Holding Gruppo Marchi S.p.A («**HGM**», Italia),
- Burgo Group S.p.A. («**Burgo**», Italia),

QuattroR e HGM acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Burgo.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- **QuattroR**: società di gestione che investe per rilanciare imprese italiane con solide prospettive industriali e di mercato che hanno bisogno di nuove risorse per poter crescere o che si trovano in temporaneo squilibrio finanziario;
- **HGM**: holding che controlla, tra l'altro, Palladio Group S.p.A., un'impresa con sede in Italia che opera nella produzione e nella vendita di astucci in cartone, fogli illustrativi, booklet, etichette autoadesive e imballaggi di alta gamma e detiene attualmente una partecipazione di controllo in Burgo;
- **Burgo**: produttore di pasta legno e carta che opera nella fabbricazione di i) carta grafica patinata, principalmente per riviste e giornali, di varie tipologie e qualità (carta patinata meccanica e carta patinata senza legno); ii) carta grafica non patinata, principalmente per libri e cancelleria (carta non patinata senza legno); iii) pasta a fibra corta, destinata per la maggior parte alla produzione interna di carta grafica; iv) carta speciale, principalmente per usi finali di imballaggio ed etichettatura; v) cartone ondulato riciclato, utilizzato per l'assemblaggio di scatole marroni.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9928 — QuattroR/HGM/Burgo

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9962 — Mylan/Aspen's EU Thrombosis Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 317/08)

1. In data 17 settembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Mylan Ireland Limited («Mylan», Irlanda),
- attività di Aspen per il trattamento della trombosi nell'UE («Target», Maurizio), appartenente a Aspen Pharmacare Holdings LTD.

Mylan acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme del Target. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Mylan opera nello sviluppo, nella concessione di licenze, nella produzione, nella commercializzazione e nella distribuzione di farmaci generici, farmaci generici di marca e prodotti farmaceutici speciali, oltre a prodotti da banco e a prodotti sanitari di consumo;
- il Target comprende certi diritti di commercializzazione e relativi diritti di proprietà intellettuale per i prodotti antitrombotici Aspen nel SEE, vale a dire le molecole Nadroparina (marchi Fraxiparina e Fraxodi), Fondaparinux (marchio Arixtra), Certoparina (marchio Mono Embolex) e Danaparoid (marchio Orgaran).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9962 — Mylan/Aspen's EU Thrombosis Business

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 317/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, entro tre mesi dalla data di pubblicazione

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«STELVIO» / «STILFSER»

n. UE: PDO-IT-0255-AM02 – 10.1.2020

DOP (X) IGP ()

1. Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio del Formaggio Stelvio con sede in via Innsbruck,43- 39 100 Bolzano

Tel. 0474 570113; Fax 0474 570177. Il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art.13 comma 1 del DM 28 novembre 2017

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica Denominazione del prodotto Descrizione del prodotto Zona geografica Prova dell'origine Metodo di produzione Legame Etichettatura Altro [da precisare]

(1) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

4. Tipo di modifica

- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. Modifiche

Descrizione del prodotto

La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare punto 3.2 del documento unico e prevede l'inserimento di specifiche modalità di preparazione del prodotto destinato al porzionamento.

Pertanto, alla fine dell'articolo 5 del disciplinare (caratteristiche del prodotto finito) e al punto 3.2 del documento unico è stata inserita la parte di seguito riportata.

«Al fine di limitare gli scarti di lavorazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti di peso e altezza sopracitati, è ammessa, per il prodotto destinato esclusivamente al confezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia), la produzione del formaggio «Stelvio»/«Stilfser» in forma diversa da quella cilindrica.»

La modifica riguarda quindi la forma del prodotto, che potrà non essere necessariamente solo cilindrica limitatamente al formaggio destinato al porzionamento, da identificare come tale al momento dell'inizio della lavorazione ai fini della DOP (nella fase di immissione in forma) e, quindi non utilizzabile per la vendita tal quale (in forma intera) con l'uso della DOP, ma solo per l'immissione al consumo previo sezionamento e confezionamento.

La possibilità di adottare una forma più razionale consente di addivenire al porzionamento senza sprechi di prodotto non giustificati da alcun presupposto tecnico o qualitativo, con l'ottimizzazione della resa e della lavorabilità successiva al completamento della stagionatura nel rispetto del disciplinare. Il tutto avverrebbe mantenendo inalterate le caratteristiche tecnico qualitative dello «Stelvio»/«Stilfser».

Metodo di Produzione

— La modifica riguarda l'articolo 3 punto 3.3.2 del disciplinare e punto 3.3 del documento unico.

Alla fine della parte relativa all'alimentazione delle bovine come richiesto dal Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013, è stata aggiunta la frase di seguito riportata:

«I mangimi che non provengono dalla zona geografica non possono superare il 50% di sostanza secca della razione su base annuale.»

Tale modifica è una puntualizzazione.

Erba fresca e foraggi locali che rappresentano la quota di razione legata alla fibra digeribile, incidono in modo rilevante sulle caratteristiche chimiche, sensoriali ed organolettiche del latte utilizzato per la produzione, costituendo quindi una percentuale consistente della razione alimentare in sostanza secca.

Nella formulazione di razioni alimentari per le bovine, tradizionalmente utilizzate per la produzione del latte, in un territorio di montagna, non vocato alla produzione di cereali od oleaginose, diventa necessario ricorrere all'impiego di concentrati e mangimi provenienti da territori che si trovano fuori dalla zona delimitata. L'integrazione della razione è necessaria per garantire le capacità nutritive e fisiologiche delle razioni stesse e come strumento di prevenzione e profilassi verso le complicanze sanitarie.

Tali alimenti hanno un'elevata velocità di assunzione e rappresentano la quota di energia e proteina prontamente disponibile per le normali funzioni ruminali delle bovine. Essendo il loro ruolo limitato ad una funzione fisiologica di supporto alle suddette funzioni, l'incidenza sulle caratteristiche organolettiche del latte è pressoché nulla.

E' quindi consentito anche l'uso di silomais, di foraggi disidratati, di orzo, segale, triticale, frumento, avena e mais, in forma di prodotti e sottoprodotti oltreché di paglie dei primi cinque; è inoltre possibile impiegare: i semi oleosi, loro prodotti e sottoprodotti, della soia non geneticamente modificata, della colza, del lino, del girasole decorticato anche parzialmente; le polpe secche di barbabietola; le trebbie di birra e marcomele essiccate; la barbabietola; le patate; il lievito di birra; il melasso; le carrube; i prodotti lattiero-caseari in polvere; gli amminoacidi e le proteine nobili non derivati da proteolisi; i grassi vegetali.

Si conferma che la modifica proposta è una specificazione del punto relativo all'alimentazione e che pertanto non ha un impatto sul legame e sulla qualità del prodotto.

— La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare punto 4.2.1 relativamente al valore del grasso della materia prima, punto 3.3 del documento unico.

Pertanto, dove è scritto:

«4.2.1. *Riduzione del tenore in grasso.*

Il latte, eventualmente pulito tramite bactofuga, può essere leggermente scremato, in modo tale da regolare il tenore in materia grassa entro valori compresi fra 3,45 e 3,60%. La parziale scrematura del latte viene eseguita mediante l'utilizzo di una scrematrice.»

È stato scritto:

«4.2.1. *Riduzione del tenore in grasso.*

Il latte, eventualmente pulito tramite bactofuga, può essere leggermente scremato, in modo tale da regolare il tenore in materia grassa entro valori compresi fra 3,45 e 3,80%. La parziale scrematura del latte viene eseguita mediante l'utilizzo di una scrematrice.»

Tale lieve modifica considera un intervallo più realistico di tenore di grasso e cioè quello effettivamente intercorrente nel range del tenore in materia prima grassa (fra 3,45 e il limite pari a 3,80% anziché 3,6%), coordinandolo con gli altri requisiti disciplinati per il formaggio stagionato.

— La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare punto 4.2.5, e il punto 3.3 del documento unico e riguarda la tipologia di caglio utilizzato.

Pertanto, dove è scritto:

«Al latte immesso in trasformazione, eventualmente inoculato con fermenti lattici entro 85 minuti viene addizionato il caglio di vitello ad una temperatura della massa in trasformazione di circa 32-33 °C. L'enzima coagulante impiegato deve essere costituito esclusivamente da caglio, in forma liquida o in polvere. Il caglio viene prodotto seguendo un metodo tradizionale, ha un'attività di ca 1:15.000 ed è composto ca dal 75% di chimosina e dal 25% di pepsina; non contiene alcun tipo di coagulanti (come ad esempio quelli di origine microbica), non è geneticamente modificato, nè contiene enzimi coagulanti geneticamente modificati.»

È stato scritto:

«Al latte immesso in trasformazione, eventualmente inoculato con fermenti lattici entro 85 minuti viene addizionato il caglio di vitello o di altre origini, anche vegetali, ad una temperatura della massa in trasformazione di circa 32-33 °C.

L'enzima coagulante può essere impiegato in forma liquida o in polvere. Il caglio di vitello viene prodotto seguendo un metodo tradizionale, ha un'attività di ca 1:15.000 ed è composto ca dal 75% di chimosina e dal 25% di pepsina; il caglio non è geneticamente modificato, né contiene enzimi coagulanti geneticamente modificati.»

Il disciplinare attuale consente la sola utilizzazione di caglio di vitello. Questa prescrizione appare ormai estremamente riduttiva e preclusiva di evoluzioni tecnologiche che da tempo stanno qualificando esperienze produttive della zona delimitata e che fin qui sono rimaste escluse dalla DOP, pur avendo le caratteristiche previste ed assicurando il conseguimento di tutti requisiti chimici ed organolettici del formaggio stagionato.

Tale evoluzione consentirà inoltre di soddisfare richieste sempre più diversificate da parte del consumatore.

DOCUMENTO UNICO

«STELVIO» / «STILFSER»

n. UE: PDO-IT-0255-AM02 -10.1.2020

DOP (X) IGP ()

1. **Denominazione (denominazioni)**

«Stelvio» / «Stilfser»

2. **Stato membro o paese terzo**

Italia

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

3.1. *Tipo di prodotto*

Classe 1.3 Formaggi

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1*

All'atto dell'immissione al consumo il formaggio «Stelvio» / «Stilfser» la cui stagionatura non può essere inferiore ai sessanta giorni, ha la forma cilindrica con facce piane e scalzo dritto o leggermente concavo e presente le seguenti caratteristiche dimensionali: il peso varia da 8 a 10 Kg. Il diametro da 34 a 38 cm l'altezza da 8 a 11 cm. La percentuale di grasso sulla sostanza secca è uguale o maggiore al 50% e il tasso di umidità non supera il 44%. La crosta deve presentare la tipica colorazione variante dal giallo all'arancio marrone. La pasta, a struttura compatta e di consistenza cedevole ed elastica, presenta colorazione tra giallo chiaro e paglierino, con occhiatura irregolare di piccola e media grandezza.

Il formaggio «Stelvio» / «Stilfser» è commercializzato in forma intera o porzionata ed è immesso al consumo munito di apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine.

Al fine di limitare gli scarti di lavorazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti di peso e altezza sopracitati, è ammessa, per il prodotto destinato esclusivamente al confezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia), la produzione del formaggio «Stelvio» / «Stilfser» in forma diversa da quella cilindrica.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Durante l'eventuale permanenza in malga le bovine sono alimentate prevalentemente con erba fresca; in stalla, la razione base è composta, ad libitum, da foraggio affienato e da insilato d'erba ottenuti dal territorio delimitato fino ad un massimo di 15 kg per capo.

Erba fresca e foraggi locali che rappresentano la quota di razione legata alla fibra digeribile, incidono in modo rilevante sulle caratteristiche chimiche, sensoriali ed organolettiche del latte utilizzato per la produzione, costituendo una percentuale consistente (che non scende sotto il 50%) della razione alimentare in sostanza secca.

Nella formulazione di razioni alimentari per le bovine, tradizionalmente utilizzate per la produzione del latte, in un territorio di montagna, non vocato alla produzione di cereali od oleaginose, diventa necessario ricorrere all'impiego di concentrati e mangimi provenienti da territori che si trovano fuori dalla zona delimitata. L'integrazione della razione è necessaria per garantire le capacità nutritive e fisiologiche delle razioni stesse e come strumento di prevenzione e profilassi verso le complicanze sanitarie.

Tali alimenti hanno un'elevata velocità di assunzione e rappresentano la quota di energia e proteina prontamente disponibile per le normali funzioni ruminali delle bovine. Essendo il loro ruolo limitato ad una funzione fisiologica di supporto alle suddette funzioni, l'incidenza sulle caratteristiche organolettiche del latte è pressoché nulla.

E' quindi consentito anche l'uso di silomais, di foraggi disidratati, di orzo, segale, triticale, frumento, avena e mais, in forma di prodotti e sottoprodotti oltrechè di paglie dei primi cinque; è inoltre possibile impiegare: i semi oleosi, loro prodotti e sottoprodotti, della soia non geneticamente modificata, della colza, del lino, del girasole decorticato anche parzialmente; le polpe secche di barbabietola; le trebbie di birra e marcomele essiccate; la barbabietola; le patate; il lievito di birra; il melasso; le carrube; i prodotti lattiero-caseari in polvere; gli amminoacidi e le proteine nobili non derivati da proteolisi; i grassi vegetali.

I mangimi che non provengono dalla zona geografica non possono superare il 50% di sostanza secca della razione su base annuale.

Per la lavorazione del formaggio «Stelvio» / «Stilfser» viene impiegato latte bovino ottenuto nella zona geografica delimitata da bovine alimentate prevalentemente con foraggi raccolti nella medesima zona e caratterizzato da proteine > 3,10 %. Il latte può essere leggermente scremato, in modo tale da regolare il tenore in materia grassa entro valori compresi tra 3,45 e 3,80 %.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata*

Tutte le operazioni descritte dal disciplinare e dal presente documento avvengono nella zona geografica delimitata descritta al successivo punto 4, a cominciare dall'allevamento delle bovine e proseguendo con la mungitura del latte, la sua raccolta e lavorazione, il processo di caseificazione e la stagionatura del formaggio.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

La forma intera, viene porzionata solamente dopo l'apposizione del contrassegno identificativo della denominazione. Il confezionamento in porzioni del formaggio «Stelvio» / «Stilfser» è permesso anche al di fuori dell'area geografica delimitata. Il formaggio «Stelvio» / «Stilfser» in forma porzionata è immesso al consumo munito di contrassegno identificativo della denominazione d'origine, oppure di etichetta adesiva apposta sulla confezione e/o di film prestampato con la denominazione d'origine protetta.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Il formaggio «Stelvio» / «Stilfser» in forma intera è immesso al consumo munito di apposito contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura e la marcatura indicante lotto, data di produzione e codifica del produttore. Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine. Il contrassegno della denominazione è costituito da una scritta rossa con la dicitura «Stilfser-Stelvio».

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona geografica delimitata per l'esecuzione di tutte le operazioni di allevamento, mungitura, raccolta e lavorazione del latte, caseificazione e stagionatura del formaggio «Stelvio» / «Stilfser» è costituita dai seguenti comprensori ubicati in Provincia Autonoma di Bolzano: Val Venosta, Burgraviato, Salto-Sciliar, Val Pusteria, Val d'Isarco, Territorio del comune di Bolzano. I medesimi comprensori comprendono il territorio censuario ed amministrativo di ottantaquattro comuni.

5. **Legame con la zona geografica**

Il formaggio «Stelvio» / «Stilfser» storicamente ottenuto nell'area delimitata al punto 4, ha mantenuto nel tempo le caratteristiche peculiari dovute all'ambiente alpino costituito dal comprensorio montuoso dello «Stelvio» / «Stilfser», che rappresenta il centro di maggiore rilevanza produttiva e che ha quindi qualificato la denominazione. Le condizioni climatiche e pedologiche omogenee dell'area alpina altoatesina influenzano la qualità dei foraggi usati in quantità prevalente nell'alimentazione delle bovine e, quindi, del formaggio ottenuto in zona con l'impiego dal latte corrispondente.

Alcuni testi storici descrivono le erbe dell'alpeggio (marbl e madaun) che meglio si adattavano per conferire una migliore qualità al latte prodotto. Le specifiche condizioni ambientali e climatiche della zona delimitata sono connesse al contesto montano di questo territorio, da sempre caratterizzato da aziende zootecniche (masi) poste ad una quota variabile tra 500 e 2 000 metri di altitudine e si associano all'azione della microflora autoctona nel corso della stagionatura. Questi particolari fattori ambientali esclusivi ed irripetibili, assieme alla evoluzione storica della tradizione produttiva, contribuiscono a conferire alla denominazione d'origine protetta «Stelvio» / «Stilfser» caratteristiche peculiari capaci di rendere questa produzione unica, autonoma ed assolutamente connotata dai suoi requisiti territoriali.

Il prodotto possiede, oltre a quelle illustrate sub 3.2), talune caratteristiche specifiche e particolarmente originali e caratterizzanti, sintetizzabili come segue:

- colore della crosta: variabile dal giallo-arancio all'arancio-marrone,
- gusto: aromatico e marcato, a tratti pungente,
- grasso sulla sostanza secca: pari o superiore al 50 %.

L'impiego di erba fresca per l'allevamento delle bovine in malga, nonché la loro alimentazione in stalla costituita prevalentemente a base di foraggi e di insilato d'erba ottenuti all'interno del territorio delimitato, oltre all'impiego esclusivo di latte da esse derivante nella stessa zona geografica, avente connotati montuosi e pedologici specifici, unitamente alle caratteristiche delle particolari erbe d'alpeggio e della microflora autoctona formata da vari ceppi di batteri aerobi utilizzata in lavorazione, apportano alla stagionatura naturale del formaggio taluni requisiti distintivi esclusivi, tali da contribuire ad un profilo organolettico inconfondibile. Infatti, questi fattori concorrono in modo determinante sia a caratterizzare il colore della crosta che ad alimentare gli inconfondibili caratteri del gusto e dell'aroma. L'insieme dell'alimento delle bovine, inoltre, contribuisce alla presenza di una aliquota abbastanza rilevante di grasso rispetto alla sostanza secca.

Per queste ragioni, storicamente testimoniate da tracce risalenti al tardo Medioevo, consolidate attraverso gli usi e le istituzioni locali caratteristiche — tra tutti, il «maso» — fino ad arrivare alla descrizione del prodotto e del suo processo presso il caseificio di Stilf (Stelvio) nel 1914, si è sviluppato un importante indotto economico diffuso in tutto il comprensorio geografico e che il disciplinare vincola attraverso gli adempimenti che si sottopongono sia gli allevatori di bovine che gli elaboratori, documentati attraverso apposite scritture e registrazioni, sistemi di identificazione di ogni singolo soggetto operante in zona e tenuta di apposita documentazione relativamente alla lavorazione, alla produzione ed alla attribuzione della denominazione

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 317/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«ČESKÝ MODRÝ MÁK»

N. UE: PGI-CZ-02236 – 3.11.2016

DOP () IGP (X)

1. Nome

«Český modrý mák»

2. Stato membro o paese terzo

Repubblica ceca

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.8 Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L'indicazione geografica protetta «Český modrý mák» si riferisce ai semi della specie annuale di papavero blu (*Papaver somniferum* L.) che soddisfa i requisiti d'uso alimentare secondo il disciplinare di qualità di cui al presente documento.

Il prodotto a indicazione geografica protetta «Český modrý mák» è utilizzato a fini alimentari; nel momento in cui è reso disponibile al consumatore finale deve presentare le seguenti caratteristiche:

proprietà fisiche e organolettiche

aspetto: seme reniforme lungo circa 1 mm con una superficie caratterizzata da sfaccettature esagonali delimitate da una leggera cresta; è un seme giunto a maturazione, sano, integro e idoneo alla conservazione;

colore: dall'azzurro cielo al blu-grigio;

sapore: dolce, con note di amaro;

aroma: intenso, tipico del «Český modrý mák», delicato e piacevole;

consistenza: semi non agglomerati;

Valori chimici e nutrizionali

Valori nutrizionali medi selezionati per 100 g di «Český modrý mák»:

calcio 1 402 mg

rame 2,2 mg

materie grasse 45,8 g

zinco 10 mg

niacina 0,99 mg

magnesio 333 mg

(1) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

ferro 9,50 mg
vitamina E 4 mg
sodio 21 mg
tiamina 0,86 mg
manganese 2 mg
fosforo 854 mg
vitamina B6 0,55 mg
potassio 705 mg
riboflavina 0,17 mg

Il contenuto totale di morfina, tebaina e codeina sulla superficie dei semi deve essere inferiore o uguale a 25 mg/kg e allo 0,8 % della materia secca delle capsule. Il prodotto a indicazione geografica protetta «Český modrý mák» non deve in alcun modo essere confuso con il «papavero da oppio» coltivato come ingrediente per l'industria farmaceutica.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

—

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Coltivazione, raccolta ed essiccazione.

Il prodotto è coltivato su terreni idonei della zona delimitata e la semina deve essere effettuata non oltre il 20 aprile.

La raccolta del seme è meccanizzata (solitamente nell'agricoltura convenzionale) o manuale (soprattutto nell'agricoltura biologica).

I semi e la paglia di papavero vengono messi a essiccare in locali dotati di ventilazione attiva.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Il prodotto non deve essere mescolato con altro prodotto non conforme ai requisiti del disciplinare.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

—

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica è delimitata come segue:

- a sud-ovest: Chebská pánev, Český les, Šumava, Blanský les e la zona pedemontana di Novohradské hory,
- a sud: Třeboňská pánev, margine meridionale della Českomoravská vrchovina e i fiumi Dyje e Morava oltre Hodonín,
- sud-est: margini occidentale e settentrionale della zona protetta ai piedi dei Bílé Karpaty,
- est: margini occidentale, settentrionale e sud-orientale della zona protetta dei Beskydy,
- ovest: bacino idrografico del fiume Ohře (Eger),
- nord-ovest: Mostecká pánev e il fiume Elba fino a Děčín,
- nord: i fiumi Ploučnice e Kamenice e le Lužické hory, Liberecká pánev, le pendici meridionali del Krkonoš, le Broumovské hory e le pendici meridionali delle Orlické hory,

nord-est: zona pedemontana del monte Kralický Sněžník, Rychlebské hory e Zlatohorská vrchovina, il fiume Opavice fino alla sua confluenza con il fiume Opava, il fiume Opava fino alla sua confluenza con il fiume Oder, il fiume Oder fino alla sua confluenza con il fiume Olše, il fiume Olše fino alla sua confluenza con il fiume Lomná e il fiume Lomná fino alla zona protetta dei Beskydy.

5. Legame con la zona geografica

La domanda di registrazione del «Český modrý mák» si basa sulle proprietà sensoriali e nutrizionali dei semi di papavero legate alla zona geografica definita e distintive rispetto a quelle degli altri semi di papavero presenti sul mercato.

Il prodotto a indicazione geografica protetta «Český modrý mák» offre la garanzia di un aroma e di un gusto caratteristici: i semi di altri tipi di papavero blu, in particolare quelli di colore chiaro, hanno infatti poco o nessun gusto e aroma e presentano un episperma molto sottile; di conseguenza hanno un basso contenuto di fibre, lignina e anche di altre sostanze importanti per il gusto. Il «Český modrý mák» è quindi il tipo di prodotto che per caratteristiche sensoriali si distingue dagli altri semi di papavero. I semi di papavero contengono il 40-60 % di un olio molto prezioso costituito principalmente da acido linoleico, ma anche da acido oleico, acido palmitico, acido stearico e acido linolenico.

Le qualità uniche del prodotto a indicazione geografica protetta «Český modrý mák» sono ascrivibili alla combinazione dei specifici tipi di suolo e delle regioni climatiche della zona geografica in questione, oltre che all'esistenza di una tradizione di oltre 150 anni di coltivazione del papavero in queste stesse condizioni. Rientrano nella zona delimitata per la coltivazione del prodotto a indicazione geografica protetta «Český modrý mák» tutte le aree con questi tipi di suolo e con un'altitudine non superiore a 700 m. Le regioni destinate alla coltivazione del prodotto a indicazione geografica protetta «Český modrý mák» comprendono aree climatiche che non superano i 700 m di altitudine. I suoli che presentano le migliori condizioni di produzione sono quelli situati nelle zone leggermente collinari e in quelle di pianura tra i 300 e i 700 m, come i suoli in cui si producono barbabietola e orzo, oppure patate e grano oppure ancora orzo (Vrbenský, 1960). Le regioni climatiche indicate sulla mappa delle regioni climatiche della Repubblica ceca corrispondono in gran parte ai tipi di suolo interessati.

a) Tipi di suoli:

Pararendzina, rendzina, regosol arenico, fluvisol, smectite, černozěm, černica, suoli grigi, suoli bruni, luvisol, cambisol, cambisol modale, cambisol acido, cambisol districo, cambisol eutrofico, pelozem, suolo a pseudogley, suolo a gley, organosol e anthrosol.

b) Regioni climatiche:

calda, secca; calda, mediamente secca; calda, mediamente umida; mediamente calda, secca; mediamente calda, mediamente umida; mediamente calda-(calda), molto umida; mediamente calda, umida.

La qualità del «Český modrý mák» dipende in gran parte dalle condizioni climatiche e soprattutto dalle variazioni di temperatura e pluviometria durante tutto l'anno, che differiscono notevolmente da quelle di altri territori e che, insieme ai tipi di suoli presenti nella zona definita, costituiscono un fattore essenziale. La principale differenza tra il clima delle regioni climatiche in questione e il clima marittimo sta nella tipologia degli inverni (qui il livello delle riserve di umidità è più elevato all'inizio della primavera e quindi più adatto alla semina), oltre al fatto che l'insufficiente livello di umidità durante il periodo estivo non ostacola la produzione del papavero, dal momento che questa pianta non tollera molto l'umidità durante la maturazione. La penuria d'acqua costituisce un notevole fattore limitante nella produzione del papavero: il «Český modrý mák» necessita infatti di suoli strutturati e con un buon regime idrico. Le condizioni riscontrate nei tipi di suoli considerati sono quindi ideali in quanto consentono di effettuare la semina su suoli freddi che offrono la garanzia di un'umidità invernale residua, di una condensa dal terreno e di umidità dell'aria. Il soleggiamento e il calore che si registrano nelle regioni climatiche sono perfettamente idonei alla coltivazione del papavero, che è una pianta longigiurna, oltre ad essere fattori indispensabili nelle fasi di fioritura e di maturazione delle capsule, in quanto contribuiscono ad accelerarne i processi. Il fabbisogno di calore varia durante il periodo vegetativo e solo le regioni climatiche della Repubblica ceca possono soddisfarlo al meglio. Infatti i climi troppo caldi influiscono negativamente sulla formazione delle materie grasse e la conseguente correlazione negativa del rapporto tra lipidi e proteine determina un aumento del tasso di proteine-precursori della morfina.

Il prodotto a indicazione geografica protetta «Český modrý mák» è un papavero i cui semi oleosi si distinguono per il basso contenuto di alcaloidi e per livelli nettamente più bassi di morfina e tebaina: caratteristiche tipiche di questo prodotto che si ripercuotono anche nelle sue proprietà sensoriali (sapore e aroma). Da analisi di lungo periodo condotte in laboratorio in Repubblica ceca e all'estero è possibile affermare che il contenuto di morfina del prodotto a indicazione geografica protetta «Český modrý mák» è inferiore al limite stabilito dalla legislazione locale. Questo prodotto si distingue anche per i bassissimi livelli di altri alcaloidi. Gli altri papaveri devono necessariamente subire trattamenti per essere utilizzati a scopi alimentari, ad esempio perché il loro contenuto di morfina può essere fino a 10 volte superiore. Tuttavia questi trattamenti (lavaggio dei semi, termostabilizzazione, ecc.) hanno l'effetto di alterare la qualità e le proprietà sensoriali (sapore, aroma) di queste varietà di papavero. Il prodotto a indicazione geografica protetta «Český modrý mák» ricava invece le sue qualità sensoriali in modo del tutto naturale dalla zona geografica di origine e non richiede alcun trattamento.

Oltre ad avere proprietà nutrizionali benefiche, il prodotto a indicazione geografica protetta «Český modrý mák» contiene una grande quantità di componenti a valenza dietetica e presenta un elevato contenuto di calcio (600 volte superiore a quello della farina e 9 volte superiore a quello dei gherigli di noce), vitamina E, acido pantotenico, niacina, tiamina e minerali (rame, zinco, magnesio, ferro).

Inoltre una latitudine elevata e un'altitudine ideale favoriscono una maggiore proporzione di acidi grassi insaturi con una viscosità più bassa e una loro tendenza all'ossidazione e valori nutrizionali più elevati. Queste constatazioni sono supportate da studi e da risultati di prove condotte al fine di rilevare il comportamento degli acidi grassi e dei loro esteri (Steinbach M, Lazarovici M., Ille C, e. a. Rev Tomaine Med Ing1, 451, 1964; Vereschagin AG, Biochimija 27, 1866, 1962). Il prodotto coltivato nella regione climatica considerata presenta livelli non trascurabili di acido linoleico e di acido linolenico. Questi dati confermano ancora una volta la specificità del prodotto a indicazione geografica protetta «Český modrý mák», dovuta alle particolari caratteristiche attribuibili alla sua origine geografica (Zehnálek P., *Mák – stále nedoceněný*, 4, Výživa a potravin 5/2016).

Le caratteristiche qualitative del «Český modrý mák» ne fanno un prodotto molto apprezzato in molti paesi: non a caso oltre l'85 % della produzione di «Český modrý mák» è destinata all'esportazione. Si tratta di un ingrediente alimentare molto ricercato, soprattutto nei paesi in cui i semi di papavero sono utilizzati nei prodotti da forno.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=OP/263

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT